



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

ORDINANZA N. 44 DEL 29/11/2021

OGGETTO:	Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva - Misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati
-----------------	---

IL SINDACO

PREMESSO CHE

- in applicazione dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 351/1999 è stato approvato dalla Regione Marche con DACR 52/2007 il Piano di Azione, contenenti le misure da attuare nel breve periodo, volte alla riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme per l'inquinamento atmosferico, individuando le autorità preposte alla gestione della situazione di rischio;
- con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12/1/2010 è stato approvato il Piano di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'Aria Ambiente redatto ai sensi degli artt. 8 e 9 del D Lgs. 351/1999 che prevede l'adozione di una serie di misure strutturali di medio e lungo periodo finalizzati alla riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, investendo i maggiori settori emissivi;
- il D.Lgs. n. 155 del 13/8/2010, che ha recepito la direttiva 2008/50/CE, sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente finalizzata al raggiungimento di obiettivi volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, garantendo nel contempo, un approccio coerente ed uniforme nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni e enti locali.
- con Ordinanza n. 62 del 14/11/2019 sono state stabilite per il Comune di Fano le misure inerenti il riscaldamento degli edifici pubblici e privati, attualmente in vigore;

CONSIDERATO CHE:

- con la DACR 52/2007 Il Consiglio della Regione Marche ha definito anche la zonizzazione del territorio regionale ai fini della gestione e valutazione della qualità dell'aria collocando l'intero territorio del Comune di Fano nella cosiddetta "Zona A" nella quale il livello del PM 10 comporta il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;
- La Regione Marche ha approvato il progetto di zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi del D. Lgs. 155/2010, artt. 3 e 4, con Delibera consiliare n. 116 del 9 dicembre 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 118 del 24/12/2014.
- con la DGR 1129/2006 veniva individuata da Parte della Regione Marche la rete di monitoraggio atmosferico regionale, e con la DGR 238/2007 venivano individuati i punti di campionamento per la misurazione continua in siti fissi dell'ozono;
- la Regione Marche con la DGR 25 del 21.01.2013 ha individuato ed approvato la nuova rete (Rete generale e Rete ristretta) di stazioni di monitoraggio in siti fissi dei principali atmosferici individuati dal D. Lgs. 155/2010;
- per gli anni 2019-2020 presso la centralina di monitoraggio dell'aria sita in Fano Via Montegrappa, (centralina definita "da traffico") sono stati registrati rispettivamente 36 superamenti (nel 2019), 34 superamenti (nel 2020) del limite di 50 microgrammi/mc (valore medio nelle 24h - D.Lgs 155/2010) per la protezione della salute umana;
- per gli anni 2019-2020 presso la centralina di monitoraggio dell'aria sita in Via Scarpellini a Pesaro (centralina definita "da fondo urbano") sono stati registrati rispettivamente 33 superamenti (nel 2019) e 29 superamenti (nel 2020) del limite di 50 microgrammi/mc (valore medio nelle 24h - D.Lgs 155/2010) per la protezione della salute umana;

- che per l'anno in corso, alla data del 28 novembre, sono stati registrati nella stazione di Via Montegrappa in Fano e nella stazione di Via Scarpellini a Pesaro rispettivamente 10 e 11 superamenti;
- che è ammesso, ai sensi della normativa in materia, il superamento del Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana corrispondente a 50 microgrammi/mc (D.Lgs 155/2010) per sole 35 volte per anno civile;
- dall'insieme dei dati rilevati dal sistema delle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria si evince, relativamente al particolato fine PM 10, un'elevata criticità soprattutto nel periodo invernale e primaverile;
- i danni alla salute, provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di monossido di carbonio e di ossidi di azoto, risultano essere principalmente di tipo acuto, agendo, le suddette concentrazioni, soprattutto a livello dell'apparato cardiocircolatorio e respiratorio e di tipo cronico, agendo l'inquinante come cancerogeno, in particolare sull'apparato emopoietico;
- l'esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili PM10 invece, data l'elevata eterogeneità chimica di tali sostanze, ha, come conseguenza, effetti sia cronici che acuti a carico dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio;
- i soggetti particolarmente a rischio per l'esposizione ad alte concentrazioni degli inquinanti citati sono: i bambini, le donne in gravidanza, gli anziani, i fumatori, le persone cardiopatiche e i soggetti con patologie respiratorie;

RILEVATO CHE

- nonostante nel corso degli anni passati siano state poste in essere da questa amministrazione misure che hanno determinato una certa riduzione dei fattori di inquinamento, la qualità dell'aria presenta ancora condizioni tali da rendere necessari ulteriori interventi attuabili nel breve e medio-lungo termine volti ad allineare i valori degli inquinanti ai valori stabiliti dalle norme vigenti;
- il traffico, combustione industriale, combustione non industriale e combustione per produzione di energia costituiscono i settori maggiormente responsabili delle emissioni in atmosfera di sostanze e materiali inquinanti;
- il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono, valutate le implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente, un obiettivo irrinunciabile e inderogabile nelle politiche di questa amministrazione.

PRESO ATTO:

- di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 942 del 26 luglio 2021, avente per oggetto *"Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2021/2022 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva"*, e nello specifico agli articoli 5, 6 e 7 dell'allegato A dove si prevede l'adozione di misure e provvedimenti volti a limitare in zone appositamente individuate, la circolazione per le categorie di veicoli più inquinanti, le emissioni delle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole), oltre alle misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati, da attuare nella stagione invernale.

VISTA:

- la nota Prot. 40343 del 05.12.12 (P.G. 82558 del 10.12.2012) con la quale il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR Area Vasta 1 nel rimarcare gli effetti negativi sulla salute umana delle polveri P.M. 10 ribadisce *"...l'importanza di mettere in atto interventi a medio e lungo termine volti a migliorare la viabilità e prevedere anche la diversa destinazione d'uso di alcune aree ed attività nelle zone ad elevato traffico veicolare specie se poste in prossimità del centro storico e di edifici ad uso scolastico e socio assistenziale"*.

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza n° 2 del 18.01.2013, l'ordinanza n.9 del 16.5.2014, l'ordinanza n. 70 del 23.12.2016, l'ordinanza n. 7 del 27.3.2017 Ordinanza n. 62 del 14/11/2019 con le quali sono state applicate le limitazioni riguardanti gli impianti termici tra cui anche quelli che utilizzano biomasse solide ed impianti che utilizzano olio combustibile (BTZ), allo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico .

VALUTATO CHE

- sulla base degli studi e della letteratura risulta che per quanto riguarda gli apparecchi domestici manuali a biomassa essi sono caratterizzati da un ampio range di emissioni di particolato (da 30 mg/Nm3 a oltre 1500

mg/Nm³, rispettivamente nelle condizioni ottimali e nelle peggiori condizioni di funzionamento). Emerge quindi per questo tipo di apparecchi la notevole influenza della gestione (qualità del combustibile e modalità di accensione in primis) sul fattore di emissione;

- le moderne stufe a legna tecnologicamente avanzate, dispongono di una doppia combustione e l'immissione controllata di aria secondaria, in condizioni di utilizzo simili alla pratica quotidiana, consentono di ottenere un fattore di emissione inferiore ai 50 mg/Nm³. Emerge quindi per questo tipo di apparecchi la notevole influenza dell'utilizzo di nuove tecnologie sui fattori di emissione;

- le moderne caldaie producono un particolato composto prevalentemente da sali minerali e si tratta quindi di un particolato inorganico la cui tossicità è 5 volte inferiore alla fuliggine del Diesel. Anche le stufe tecnologicamente avanzate producono un particolato di composizione molto simile. Al contrario nelle stufe a legna tradizionali, gestite secondo la comune pratica quotidiana, la tossicità del particolato è paragonabile a quella del Diesel e nel caso di cattivo funzionamento (non raro), a causa dell'aumento degli incombusti carboniosi e degli IPA nel PM, assume un grado di tossicità 10 volte superiore al Diesel e addirittura 100 volte superiore al PM inorganico delle caldaie;

- dal 2018 è possibile accedere alla detrazione fiscale (dall'Irpef e dall'Ires), nella misura del 50%, per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili con un rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85% (in base al punto 1 dell'Allegato 2 del D.Lgs. 28/2011); tale livello di efficienza termica è raggiungibile solo negli impianti che utilizzano una tecnologia avanzata;

- il PEAR (Piano Energetico Ambientale Regionale) approvato con delibera del 16 febbraio 2005, al fine di ridurre il quantitativo di emissioni climalteranti, ha previsto l'incentivazione della progressiva sostituzione degli apparecchi domestici a biomassa con stufe tecnologicamente innovative e con moderne caldaie centralizzate a legna, cippato e pellet a tiraggio forzato e regolazione elettronica della potenza e della combustione.

RITENUTO

- necessario adottare misure contingenti finalizzate alla diminuzione dell'inquinamento da polveri sottili PM 10 primarie, ricorrendo a provvedimenti limitativi e selettivi nei confronti delle fonti quali riscaldamento e produzione di energia al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;

- necessario estendere l'applicazione di tali misure a tutto il territorio comunale;

- di dover modificare l'ordinanza n. 61 del 14/11/2019 per conformarsi alla DGR 942 del 26 luglio 2021

Visti:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.

- la Direttiva 21/5/2008 n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

- il D. Lgs. 13/8/2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

- La Delibera consiliare n. 116 del 9 dicembre 2014 con cui la Regione Marche ha approvato il progetto di zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi del D. Lgs. 155/2010, artt. 3 e 4;

- la DACR n. 143 del 12/1/2010 "Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del D. Lgs. 4/8/1999 n. 351, artt. 8 e 9";

- il D.Lgs. 267/2000 articolo 50.

INVITA

La cittadinanza ad adottare comportamenti virtuosi finalizzati alla riduzione delle emissioni gassose in atmosfera generate da combustione quali:

1. moderare al minimo indispensabile il periodo giornaliero di funzionamento degli impianti di riscaldamento ed a contenere la temperatura interna dell'aria dei singoli ambienti ed edifici;

2. provvedere ad una regolare manutenzione delle caldaie a legna, stufe e caminetti, (quando il loro utilizzo è consentito).

ORDINA

1) con decorrenza immediata la revoca dell'Ordinanza n. 62 del 14/11/2019 “*Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva - Misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati*”

2) con decorrenza dalla data odierna fino al 15 aprile 2022 e per il periodo annuale 01 novembre -15 aprile di ogni anno, dal lunedì alla domenica, inclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono, il rispetto dei seguenti obblighi e divieti relativi al riscaldamento degli edifici pubblici e privati presenti sul territorio comunale.

Impianti ed apparecchi che usano la combustione di biomasse solide.

Divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, etc.), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, nonché di quelli a carbone fossile, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, quando nell'unità immobiliare è presente e funzionante (in grado di funzionare) un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, che abbiano una classe di qualità inferiore alla classe 3 stelle, così come individuata dal D.M. 7/11/2017, n. 186, ossia che abbiano prestazioni emissive inferiori a quelle stabilite dalla tabella 1 sottostante, estratta dall'Allegato 1 del citato D.M.

Classi di qualità per la certificazione dei generatori di calore

Classe 5 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm3)	COT (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	K(%)
Caminetti aperti	25	35	100	650	85
Camini chiusi, inserti a legna	25	35	100	650	85
Stufe a legna	25	35	100	650	85
Cucine a legna	25	35	100	650	85
Stufe ad accumulo	25	35	100	650	85
Stufe, inserti e cucine a pellet - termostufe	15	10	100	250	88
Caldaie	15	5	150	30	88
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	10	5	120	25	92

Classe 4 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm3)	COT (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	K(%)
Caminetti aperti	30	70	160	1250	77
Camini chiusi, inserti a legna	30	70	160	1250	77
Stufe a legna	30	70	160	1250	77
Cucine a legna	30	70	160	1250	77
Stufe ad accumulo	30	70	160	1000	77
Stufe, inserti e cucine a pellet - termostufe	20	35	160	250	87
Caldaie	20	10	150	200	87

Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	15	10	130	100	91
--	----	----	-----	-----	----

Classe 3 stelle					
Tipo di generatore	PP (mg/Nm3)	COT (mg/Nm3)	NOx (mg/Nm3)	CO (mg/Nm3)	η (%)
Caminetti aperti	40	100	200	1500	75
Camini chiusi, inserti a legna	40	100	200	1500	75
Stufe a legna	40	100	200	1500	75
Cucine a legna	40	100	200	1500	75
Stufe ad accumulo	40	100	200	1250	75
Stufe, inserti e cucine a pellet - termostufe	30	50	200	364	85
Caldaie	30	15	150	364	85
Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)	20	15	145	250	90

E' consentita la combustione di biomassa solida per la cottura domestica dei cibi.

Qualità del pellet

Per tutti gli impianti e gli apparecchi di cui è consentita l'accensione ai sensi dei commi precedenti la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 17225-2:2014, classe di qualità A1 del combustibile.

MANUTENZIONE IMPIANTO

Per gli impianti o apparecchi installati negli anni solari precedenti, nell'anno solare in corso e prima dell'accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati e formati con rilascio di apposito documento attestante l'operazione, cui sia allegata documentazione comprovante la qualificazione e formazione degli operatori

Impianti ad olio combustibile

Divieto di utilizzo di olio combustibile, con efficacia permanente.

Gli impianti termici civili di cui al D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, art. 11 comma 10 dovevano essere adeguati entro il 1° settembre 2017.

ORDINA ALTRESI'

- Che il presente provvedimento sia applicato dagli organi preposti a controllarne l'osservanza.
- Eventuali deroghe alla presente ordinanza, qualora si rendessero necessarie, potranno essere disposte dal Comando della Polizia Locale solo per situazioni del tutto eccezionali, di carattere contingente e urgente, non altrimenti prevedibili.

RENDE NOTO

- In sede di applicazione della presente ordinanza, si prevede di effettuare verifiche periodiche sull'andamento dei parametri relativi all'inquinamento atmosferico per valutare la necessità di ulteriori misure volte alla migliore gestione del provvedimento;
- L'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto è punita con sanzione ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, vista la delibera del Consiglio Comunale n. 222/2003 e qualora ne ricorrano i presupposti dall'art. 650 del Codice Penale
- Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore I Risorse Umane e Tecnologiche, U.O. Ambiente P.le della Stazione 7 Fano, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni ed orari di ricevimento;

- Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure è possibile proporre ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- La presente ordinanza, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia trasmessa al Comandante del Corpo della Polizia Locale, per quanto di competenza, in ordine alle azioni di controllo e vigilanza sull'ottemperanza del presente provvedimento, nonché alla gestione della fase procedimentale derivante delle eventuali inadempienze secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini ed agli enti interessati con il più ampio utilizzo degli strumenti di informazione e comunicazione (televisione, radio, giornali, internet, ecc.) atti a garantire la massima e tempestiva diffusione alla popolazione;
- che il Servizio Ambiente provveda all'invio della presente ordinanza alla Prefettura -Ufficio Territoriale di Governo, al Commissariato di P.S. Comando Carabinieri, al Comando Guardia di Finanza al Comando VVFF, al Comando Carabinieri Forestale, al Presidente della Regione Marche, Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, all'ARPAM, Dipartimento Provinciale di Pesaro; all'A.S.U.R. - Zona Territoriale N. 3, all'ASET Spa,

ed inoltre ai

Sindaci dei Comuni ricadenti in Zona A di cui alla DACR 52/2007: Pesaro, Gabicce Mare, Mondolfo, Montelabbate, Vallefoglia, Cartoceto, Colli al Metauro, San Costanzo;

Associazioni Sindacali CGIL, CISL, UIL;

Associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Api, Coldiretti. ALI-CLAAI

DISPONE INOLTRE

- Che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio, permanendo la relativa esposizione per il periodo di vigenza della stessa

Il SINDACO

Massimo Seri

(documento firmato digitalmente)